

Alla Procuratore della Repubblica della città di Lecce

C/O Sindaci interessati

Oggetto: Eradicamento alberi ad alto fusto e alberi monumentali sul territorio di Lecce e provincia

Egregio Dott Motta

siamo un gruppo di cittadini da tempo interessati alla promozione e alla qualificazione del territorio salentino. A questo proposito ci rivolgiamo a Lei per chiedere ragione del sistematico depauperamento del patrimonio arboreo della città, il quale avviene senza effettiva ragion d'essere o verifica della volontà della cittadinanza, ma fatto ancor più grave in barba alla tutela che la normativa europea ed italiana pone per salvaguardare il patrimonio arboreo e vegetale. Il territorio salentino, di natura carsica, avaro di acqua è già di per sé un deterrente all'attecchimento di molte specie di alberi, quindi quelle esistenti sia urbane che suburbane dovrebbero essere particolarmente protette e tutelate in virtù delle funzioni importantissime che svolgono: prevenzione del dissesto idro-geologico, miglioramento micro-climatico, ossigenizzazione e purificazione dell'aria pesantemente inquinata dalla presenza di centrali a carbone, idroelettriche, della lavorazione dell'acciaio, per tacere dei cementifici e di altre realtà che insistono sul territorio; infine per intuibili motivi storico-paesaggistici, in quanto la declamata capitale del Barocco, la città di Lecce, candidata a città della Cultura nel 2019 riceverebbe un pessimo ritorno pubblicitario dalla decimazione del parco arboreo a cui si accompagna la proporzionale espansione della superficie cementificata. Ma non basta, in quanto oltre a perdere la metà del proprio patrimonio verde, Lecce si ritrova a subire periodiche potature i cui potenziali effetti di devastazione sono sotto gli occhi di tutti. In qualità di cittadini, fruitori del bene pubblico e contribuenti dell'erario chiediamo se sia possibile ravvisare elementi di dolo in seguito all'eradicazione degli alberi nei seguenti siti: piazza Partigiani (pini mediterranei), rione Castromediano (alberi piantati dai residenti tagliati senza alcuna ragione), circonvallazione di Lizzanello, zona di Botrugno (ulivi secolari) quartiere San Lazzaro (pini mediterranei), via Leuca, zona di Surbo, strada per Campi (8 pini monumentali sradicati ad opera delle FSE altri 13 pini in via di eradicazione), zona di Soletto (oltre 30 cipressi estirpati dalle ferrovie Sud Est), zona di Vernole e Melendugno (ulivi secolari) Galatina cipressi, gelsi e roseti per costruzione di villini da parte della Sant'Isidoro srl; Tricase (pini mediterranei in via Monteverdi) zona di Maglie (in programma estirpazione di 8000 ulivi e specie pregiate per far posto ad un'autostrada).

Si chiede che sia quindi disposto un controllo sull'effettiva liceità degli interventi di estirpazione di alberi monumentali e/o ad alto fusto nelle zone elencate, e sulle motivazioni in seguito alle quali sono stati eradicati. Leggiamo che, con la recente legge n.10/2013 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". (pubblicata sulla GU n.27 del 1-2-2013) è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la definizione giuridica di "albero monumentale". I requisiti indicati sono i seguenti:

1. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e

culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Ai sensi del vigente Codice in materia di tutela di beni paesaggistici (Dlgs 42/2004 e successive modifiche) il Patrimonio Culturale nazionale è costituito da Beni culturali e da Beni paesaggistici. Il D.lgs. 63/2008 ha introdotto, nella categoria delle cose immobili, di cui all'art. 136 lett. a del Codice, gli «alberi monumentali». Gli alberi monumentali, in quanto Beni paesaggistici a tutti gli effetti, sono, quindi, entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, proprio come i capolavori dell'arte umana. Su di essi, quindi può essere apposto il "vincolo paesaggistico" che ne impedisce l'alterazione o l'abbattimento.

A ciò si aggiunge quanto disposto dalla legge n.10/2013 che stabilisce che: "salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000".

Inoltre, potrebbe essere applicabile l'articolo 635 del Codice penale che disciplina il reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni) per la capitozzatura ossia il taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie o di grossi rami. Il motivo più comune per cui si pratica la capitozzatura è la riduzione delle dimensioni di un albero, anche se questo tipo di interventi è stato utilizzato anche nei confronti di alberi malati. La capitozzatura non è un metodo adeguato di riduzione dell'altezza ed in generale delle dimensioni della chioma e non riduce il pericolo né di ribaltamento né di cedimenti. La capitozzatura può rendere l'albero più pericoloso nel lungo termine. A questo proposito si chiede secondo quali disposizioni e criteri vengono ordinati interventi manutentivi del verde pubblico che duturpano grandemente l'esiguo patrimonio arboreo cittadino tramite tagli drastici di rami e chioma.

In seguito a questo esposto ci si riserva - in caso fossero ravvisati reati penalmente perseguibili - di costituirsi parte lesa.

Lecce 11/03/2014

Cordiali saluti